



Acque del Chiampo s.p.a. Servizio idrico integrato

Acque del Chiampo S.p.a.
Via Ferraretta, 20 - Arzignano (VI)

NUOVO SERBATOIO E POTENZIAMENTO CENTRO IDRICO CANOVE AD ARZIGNANO (VI)

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO

Capitolato Speciale d'Appalto: parte amministrativa e schema di contratto

N.

DA-0A

CUP

PROVV000007664

Commessa

CM1800147

SCALA:

Commessa progettista

D19LG020

Codice Elaborato

D19LG020-ESE-DA-0A-R3

-

PROGETTAZIONE



HYDROARCH SRL



STUDIO TECNICO ASSOCIATO
CROSARA BALLERINI INGEGNERI



DOTT. ING. ANTONIO TUCCI



Dott. Geol. Rimsky
Valvassori



DOTT. ARCH. JULIO CESAR SCREMIN

APPROVATO



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio idrico integrato

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Giovanni Stevan

REDATTO
S.A.G.E.I. & C.&B.

VERIFICATO
Ing. C. Masullo

GIUGNO 2022

03

REVISIONE 3

GIUGNO 2022

02

REVISIONE 2

MAGGIO 2022

01

REVISIONE 1

DATA

REVISIONE

NOTA

Sommario

PREMESSA	3
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	3
Art. 2. Ammontare dell'appalto	5
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 4. Categorie dei lavori	6
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili	6
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	8
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	8
Art. 9. Fallimento dell'appaltatore	8
Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	8
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	9
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini	9
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	10
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori	10
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori	11
Art. 15. Proroghe	11
Art. 16. Sospensioni	11
Art. 17. Penali	12
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore	13
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione	14
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	15
Art. 20. Lavori a corpo	15
Art. 21. Lavori a misura	15
Art. 22. Lavori in economia	15
Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	15
Art. 24. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità	16
Art. 25. Forma e contenuto delle riserve	16
Art. 26. Altre formulazione di riserve	16
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	17
Art. 27. Anticipazione del prezzo	17
Art. 28. Pagamenti in acconto	17
Art. 29. Pagamenti a saldo	18
Art. 30. Fatturazione e pagamenti	18
Art. 31. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	18
Art. 32. Ritardo nei pagamenti	19
Art. 33. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	19
Art. 34. Anticipazione del pagamento di taluni materiali	19
Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti	19
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	20
Art. 36. Garanzia per la partecipazione alla procedura – garanzia provvisoria	20
Art. 37. Garanzia definitiva	20
Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	21
Art. 39. Garanzia delle opere	21
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	22
Art. 40. Variazione dei lavori	22
Art. 41. Varianti per errori od omissioni progettuali	23
Art. 42. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	23
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	24
Art. 43. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	24
Art. 44. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	24
Art. 45. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	25
Art. 46. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	25
Art. 47. Piano operativo di sicurezza (POS)	25
Art. 48. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	25

Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa)

CAPO 9.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	27
Art. 49.	Subappalto	27
Art. 50.	Sub-affidamento	27
Art. 51.	Avvalimento	28
Art. 52.	Distacco del personale	28
Art. 53.	Responsabilità in materia di subappalto	28
Art. 54.	Pagamento dei subappaltatori	28
CAPO 10.	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	29
Art. 55.	Accordo bonario, collegio consultivo tecnico, arbitrato	29
Art. 56.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	29
Art. 57.	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	30
Art. 58.	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	30
CAPO 11.	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	32
Art. 59.	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	32
Art. 60.	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	32
Art. 61.	Presa in consegna dei lavori ultimati	32
CAPO 12.	NORME FINALI.....	34
Art. 62.	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	34
Art. 63.	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	36
Art. 64.	Custodia del cantiere	36
Art. 65.	Tracciabilità dei pagamenti	36
Art. 66.	Disciplina antimafia.....	37
Art. 67.	Doveri comportamentali	37
Art. 68.	Stipula, effetti e spese contrattuali.....	38
CAPO 13.	APPENDICE ELEMENTI EVENTUALMENTE OFFERTI IN SEDE DI OEV	39
Art. 69.	Assistenza post collaudo.....	39
Art. 70.	Estensione di garanzia delle opere.....	39
Art. 71.	Rivestimento a spessore di finitura per le facciate esterne autopulente nanotecnologico.....	39
Art. 72.	Utilizzo della tecnica "time lapse"	39

PREMESSA

Acque del Chiampo Spa si configura ente aggiudicatore quale impresa pubblica ex art. 3, comma 1, lett. e.1) e lett. t), D.Lgs 50/2016 ss.mm.; l'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è riconducibile al settore speciale come definito all'art. 117, D.Lgs 50/2016 ss.mm.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sino all'adeguamento del regolamento interno di Acque del Chiampo Spa, di cui all'art. 36 comma 8 del D.Lgs 50/2016, trovano applicazione le corrispondenti norme del vigente Codice dei contratti, di seguito indicate e riportate.

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:

Le opere del presente progetto riguardano i lavori di realizzazione del "Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove" in comune di Arzignano.

Per quanto concerne la funzionalità dell'opera, le portate, i volumi, i livelli nonché la collocazione nell'intervento delle parti menzionante, la rappresentazione grafica e i dettagli costruttivi si rimanda alle relazioni specialistiche e agli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Da un punto di vista strutturale e idraulico-funzionale, il manufatto è costituito da quattro vasche indipendenti di forma rettangolare di dimensioni 35,00 m x 11,00 m con altezza d'acqua utile di 5,00 m per un volume di 1.925 m³ ognuna ed un volume totale del serbatoio di 7.700 m³.

Sul lato sud del serbatoio (verso via Canove) è presente una sala macchine di dimensioni interne di 45,70 m x 15,00 m con altezza massima di 10,50 m. Al suo interno sono ubicati:

- gli organi di regolazione e intercettazione delle tubazioni in ingresso al serbatoio e di uscita
- gli organi di scarico e presa delle vasche di accumulo;
- la stazione di sollevamento costituita da 4 elettropompe controllate da inverter (3 esercizio e 1 di riserva attiva) in camera asciutta per una portata massima complessiva di 120 l/s con una pressione di 8,8 bar (potenza installata 220 kW);
- sensoristica di misura pressione, portata, temperatura, livello, Ph, ecc;
- il sistema di disinfezione dell'acqua stoccata completo di serbatoi di stoccaggio reagenti e impianto di dosaggio;
- il sistema di sterilizzazione dell'acqua nel collettore di mandata;
- cabina di trasformazione MT/BT;
- locale tecnico per alloggiamento delle apparecchiature di supervisione e telecontrollo dell'impianto con annesso w.c.;

Tutte le tubazioni da installarsi all'interno della camera di manovra e in generale del serbatoio utili al processo saranno realizzate in acciaio inox AISI 304 con giunzioni saldate o flangiate.

L'uscita dalle vasche è costituita da quattro tubazioni (una per vasca) DN 250 che alimentano il collettore collegato alle pompe della stazione di sollevamento. All'interno di quest'ultima, collocata in un locale dedicato, come detto sopra, sono previste 4 pompe di cui 3 in esercizio e una di riserva attiva del tipo centrifugo con le seguenti caratteristiche principali:

- portata massima di progetto: 40 l/s;
- prevalenza alla massima portata: 88,5 m;
- potenza: 55 kW;
- frequenza: 50 Hz;
- tensione: 400 V.

Il sistema è dotato di tubazione by-pass dedicata in modo da poter mettere fuori servizio per manutenzione una qualunque delle pompe stesse. Inoltre, entrambe le tubazioni di adduzione, con la manovra di opportune valvole di intercettazione, potranno alimentare direttamente il sollevamento, by-passando le vasche di accumulo.

Per lo svuotamento delle vasche ai fini della manutenzione, viste le quote del piano campagna esistente e dei corpi idrici ricettori, è stata prevista una pompa del tipo sommergibile 7,5 kW per il completamento del processo di scarico. Tale processo avverrà in parte per gravità lungo le tubazioni dedicate, mentre, come detto, il completamento potrà avvenire utilizzando una pompa installata entro un pozzetto di scarico.

Il sistema di disinfezione in progetto è di tipo automatico permettendo la disinfezione dell'acqua nel collettore di ingresso in vasca in funzione della misura dei seguenti parametri, registrati dai sensori installati lungo le tubazioni in uscita:

- pH dell'acqua in uscita;
- quantità di cloro libero dell'acqua in uscita.

In generale il serbatoio sarà dotato della seguente sensoristica principale:

- n. 2 misuratori di portata elettromagnetici del tipo a tronchetto flangiato lungo la condotta del consortile Valle Agno di ingresso DN 300 mm ed in uscita del Centro Idrico DN 250 mm;
- n.2 sensori di livello all'interno delle vasche di accumulo;
- n. 1 sensore a galleggiante per le acque di aggotamento;
- n.1 centralina di misura multiparametrica per il dosaggio del cloro.

Per l'aggottamento delle acque di trasudamento delle tubazioni, piuttosto che di sversamenti accidentali durante le operazioni di manutenzione, o ancora di rotture di tubazioni, è previsto un sistema di pendenze interne e di drenaggio per l'aggottamento di tali acque. Il punto più depresso è costituito da un pozzetto posto nella canaletta di alloggiamento collettori all'interno del quale è prevista l'installazione di una pompa di aggotamento sommergibile, il cui azionamento sarà comandato da un galleggiante nel medesimo pozzetto.

L'avancamera nel corpo centrale è caratterizzata da diversi livelli:

- alla quota di piano campagna sarà presente un piano di sbarco;
- alla stessa quota sarà posizionato l'estradosso della copertura del locale pompe;
- ad una profondità di 4,5 m rispetto al piano campagna sarà collocato il piano calpestabile del locale pompe
- ad una quota di 3,4 m sarà invece collocato il piano calpestabile del deposito sopra i locali tecnici.

Gli accessi alle vasche di accumulo saranno di due tipologie differenti:

- 4 finestre perimetrali utili a visionare lo stato del serbatoio e del grado di riempimento accessibili dalla passerella in sala macchine;
- 4 porte stagne (una per vasca) posizionate a quota sala macchine per poter accedere ad ogni vasca del serbatoio una volta svuotato per l'esecuzione delle operazioni di ispezione e manutenzione.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico a servizio del centro, le sue principali componenti sono le seguenti:

- cabina di connessione e trasformazione con la linea elettrica MT/BT;
- sistema di alimentazione delle pompe dotate di inverter al fine di poterle regolare la performance in funzione della portata e della prevalenza richieste dalla rete;
- impianto fotovoltaico con potenza di picco di circa 30 kW;
- impianti luci, prese, telecamere, anti-intrusione

Per quanto riguarda l'impianto di filtrazione le sue principali componenti sono le seguenti:

- n.8 filtri a carboni attivi suddivisi in 2 batterie da 4;
- n.2 manufatti in acciaio di copertura dei filtri.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici per la parte non abrogata;
 - **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
 - **Appaltatore:** l'operatore economico comunque denominato di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - **RP:** il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti
 - **DL:** l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante;

- **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva;
- **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, importo da pagarsi **“a corpo e a misura”**, ammonta a € **7.920.000,00 (euro settemilioninovecentoventimila/00)** come risulta dal prospetto seguente:

Importi in Euro (€)		Colonna (A)	Colonna (B)	Colonna (A) + (B)
		Importo lavori	Oneri per la sicurezza	TOTALE
1	A misura	€ 6.676.184,11	€ 197.790,75	€ 6.873.974,86
2	A corpo	€ 1.024.929,17	-	€ 1.024.929,17
3	In economia	€ 21.095,97	-	€ 21.095,97
1+2+3	IMPORTO TOTALE	€ 7.722.209,25	€ 197.790,75	€ 7.920.000,00

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura”. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara e nella Lista per l'offerta:
 - a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, colonna (A) e colonna (B), punto 2, come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
 - b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, colonna (A) e colonna (B), punto 1, come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. In particolare:
 - a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all'articolo 2, , colonna (A), punto 2, prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, ancorché rettificata o integrata dall'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
 - b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, colonna (A), punto 1, previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”.
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante.

Art. 4. Categorie dei lavori

I lavori sono suddivisi nelle seguenti categorie indicate, in particolare:

- per «lavori di categoria prevalente» si intende la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento;
- per «lavori di categoria scorporabile» si intende la categoria di lavori, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11 D.Lgs. 50/2016.

CATEGORIE DEI LAVORI					
		Categoria		Euro	%
1	Edifici civili e industriali	Prevalente	OG1	4 093 750,67	51,69%
2	Impianti tecnologici	Scorporabile	OG11	1 686 759,93	21,30%
3	Impianti di potabilizzazione e depurazione	Scorporabile	OS22	974 332,57	12,30%
4	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Scorporabile	OG6	587 730,33	7,42%
5	Opere strutturali speciali	Scorporabile	OS21	292 849,06	3,70%
6	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Scorporabile	OG3	284 577,44	3,59%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				7.920.000,00	100,00 %

Per la ripartizione delle categorie si fa riferimento all. 1 al CSA – Parte amministrativa.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicati nella seguente tabella:

TABELLA B.1 – PARTE DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI			
1	Movimenti di materie	€	402.712,86
2	Opere in c.a.	€	2.205.385,43
3	Opere edili e di completamento	€	1.362.320,80
4	Tubazioni e manufatti	€	573.052,60
5	Sistemazione esterna	€	277.470,52
6	Opere provvisoriale	€	285.535,57
7	Opere elettromeccaniche	€	749.790,00
8	Impianto filtrazione	€	950.000,00
9	Impianti elettrici	€	894.845,50

Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa)

10	Lavori vari	€	21.095,97
I	TOTALE PER LAVORI A BASE D'ASTA	€	7.722.209,25
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	197.790,75
	TOTALE IN APPALTO	€	7.920.000,00

TABELLA B.2 – RIEPILOGO GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

LAVORI	<i>Euro</i>	<i>Incidenza (%)</i>
1.1 Importo lavori a misura	6.676.184,11	84,29
1.2 Importo lavori a corpo	1.024.929,17	12,94
1.3 Importo lavori in economia	21.095,97	0,27
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	7.722.209,25	
Importo oneri per la sicurezza	197.790,75	2,50
TOTALE IN APPALTO	7.920.000,00	100,00

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, Piano di Sicurezza e Coordinamento e l'offerta presentata in sede di gara.
2. L'appaltatore dichiara fin d'ora di aver preso conoscenza di tutti gli elaborati, di sottoscriverli nelle sue parti e di accettarli nella sua completezza.
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. **In particolare di rilevare che in via Canove vige il divieto d'accesso ai mezzi con peso a pieno carico superiore a 7,5 t e che il ponticello sulla Roggia Camozza in prossimità del cantiere non è in buone condizioni statiche. Per non transitare su detto ponticello è consapevole che sarà necessario accedere al cantiere da via Canove lato comune di Montecchio Maggiore e uscire sempre da Montecchio Maggiore. Sarà onere dell'appaltatore chiedere l'autorizzazione in deroga ai comuni interessati.**

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita; la stazione appaltante dispone il rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
3. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
4. Qualora il direttore dei lavori ne prescriva uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo. In ogni caso, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
5. L'impresa provvederà a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee, che rendessero necessarie per l'impianto di cantiere, deposito materiali, baracche. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
2. La consegna dei lavori all'Appaltatore sarà effettuata successivamente alla stipula contrattuale, salvo consegna in via d'urgenza. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. Nei modi e alle condizioni previste all'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 43 del presente Capitolato prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. L'appaltatore, prima della consegna dei lavori, dichiara di aver preso conoscenza dell'intero Piano di Sicurezza e Coordinamento in merito all'indagine bellica. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
 - a) la sospensione immediata dei lavori;
 - b) la tempestiva integrazione del PSC ove previsto e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di bonifica bellica necessarie;
 - c) l'acquisizione del parere vincolante dell'autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, con l'adeguamento dei PSC ove previsto e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predetta autorità;
 - d) l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell'Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica d'importo adeguata. Se l'appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti.

Si precisa che, eventuali sospensioni derivanti da ritrovamenti bellici, non daranno titolo all'Appaltatore al riconoscimento di compensi per fermo cantiere, o all'iscrizione di riserve negli atti contabili.

7. L'appaltatore eseguirà gli **scavi previsti in presenza di assistenza archeologica**, secondo il parere emesso dalla Soprintendenza Archeologica. All'impresa saranno imposte, da parte dell'archeologo incaricato, le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

Si precisa che, eventuali sospensioni derivanti da ritrovamenti archeologici, non daranno titolo all'Appaltatore al riconoscimento di maggiori oneri, compensi per fermo cantiere, o all'iscrizione di riserve negli atti contabili, come pure non saranno riconosciuti maggiori oneri per rallentamenti nelle lavorazioni dovuti alla presenza di assistenza archeologica. Tale onere è da intendersi compreso e compensato tra quelli previsti nella voce dello scavo.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **720 (settecentoventi)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
5. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni.

Art. 15. Proroghe

1. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con almeno quarantacinque giorni solari di anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni di cui al comma 1 sono ridotti a 10 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
4. La mancata determinazione del RP entro i termini di cui ai commi 1, 3 costituisce silenzio assenso.
5. Per quanto non espressamente indicato, la stazione appaltante dispone l'applicazione dell'articolo 107 comma 5 del Codice dei contratti.

Art. 16. Sospensioni

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di

sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

5. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
6. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 205 del Codice dei contratti.
7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
9. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 18.
11. Per quanto non espressamente indicato, la stazione appaltante dispone l'applicazione dell'articolo 107 del Codice dei contratti.

Art. 17. Penali

1. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore dall'inizio dei lavori, decorrente dalla data del verbale di consegna, e all'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, ovvero di proroghe, è applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo del contratto in essere.
2. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore in termini di ritardata esecuzione degli ordini di servizio qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, ovvero di proroghe, o in termini di ritardata presentazione della documentazione della sicurezza oltre il termine fissato, è applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo del contratto in essere.
3. La Stazione Appaltante, ha la facoltà di applicare una penale pari allo 0,05 % dell'importo di contratto e comunque non inferiore a 50,00 euro, per un importo complessivo giornaliero non superiore a 1.000,00 euro, per ciascuna situazione di pericolo o inadempienza alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; la Stazione Appaltante svolgerà controlli sull'adempimento da parte dell'appaltatore di quanto previsto e disposto, riservandosi la facoltà di adottare nei confronti dell'appaltatore, previa comunicazione scritta circa l'inadempienza riscontrata, le sanzioni pecuniarie ritenute necessarie, considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse.
4. In caso di mancata osservanza di quanto offerto, in sede di offerta economicamente più vantaggiosa, saranno applicate le seguenti penali:
 - a. per il mancato impiego di mezzi d'opera (autocarri > 35 q.li ed escavatori) a ridotto impatto ambientale (omologazione "Stage V") sarà applicata la penale di € 50/giorno n.c. per ciascun mezzo per ogni giorno di ritardo sulla messa a disposizione;

- b. la mancata fornitura dei motori elettrici e delle pompe sommerse con rendimento complessivo almeno pari a quello offerto in sede di gara, comporterà il mancato collaudo come previsto al CAPO 36) VERIFICHE E PROVE DI COLLAUDO FUNZIONALE del CSA parte tecnica opere elettromeccaniche – All. DA-0B2;
 - c. per la mancata assistenza post collaudo – conservazione delle opere di cui all'art. 69, qualora offerta, sarà fatturata all'appaltatore la penale di € 1.500,00 per ogni bimestre di assistenza non eseguita o eseguita parzialmente. In caso di mancato pagamento della fattura si procederà con l'escussione della polizza (biennale o decennale).
 - d. per la mancata estensione della garanzia sulle opere eseguite non sarà liquidato il saldo fino all'avvenuta presentazione della relativa polizza;
 - e. la mancata fornitura e stesa del rivestimento a spessore di finitura per facciate esterne autopulente nanotecnologico comporterà il mancato collaudo;
 - f. per il mancato invio dei fotogrammi nei tempi indicati all'art. 72 sarà applicata la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo sulla loro messa a disposizione;
 - g. per il superamento del 10% di mancata raccolta dei fotogrammi nel periodo indicato all'art. 72 sarà applicata una penale di € 1.500,00 per ogni punto percentuale di superamento;
 - h. per la mancata consegna del video previsto all'art. 72 sarà applicata una penale di € 15.000,00.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, e del CSE, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate come segue:

- le penali di cui al comma 1 e 2 sono tra loro cumulabili e verranno detratte in sede di conto finale (a fronte di fattura emessa dalla Stazione Appaltante) e l'importo complessivo delle stesse non potrà comunque superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
 - **le penali di cui al comma 3, 4 dovranno essere corrisposte a fronte di fattura emessa dalla Stazione Appaltante a seguito formale contestazione.**
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
7. L'Appaltatore non potrà chiedere la disapplicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze alla Stazione Appaltante entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. In ogni caso, l'Appaltatore non potrà invocare la disapplicazione delle penali previste nel presente contratto adducendo l'indisponibilità di personale o di mezzi, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, se non dimostra altresì, sempre con le modalità di cui al presente comma, che non ha potuto evitare l'inadempimento.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla

Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 15, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 20. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione, come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato.
4. La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza, valutati a corpo in base all'importo previsto, separatamente dall'importo dei lavori, negli atti progettuali e sul bando di gara, sono quantificati secondo la percentuale eseguita e liquidabile in quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata alla quantificazione del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 21. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica, pertanto:
 - a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi;
 - b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
6. Gli oneri di sicurezza, per la parte a misura, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo e sulla base di quanto effettivamente eseguito secondo la quantificazione del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 22. Lavori in economia

Per la contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, la Stazione Appaltante applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente o quanto previsto nella Lista d'Offerta.

Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

Art. 24. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
3. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 25. Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 26. Altre formulazione di riserve

a) Formulazione di riserve sul conto finale

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

b) Formulazione di riserve sul certificato di ultimazione lavori e sul certificato di collaudo

Il certificato di ultimazione lavori può essere sede di nuove riserve, quando queste traggano origine dal certificato stesso, (ad esempio un ritardo sul termine contrattuale che l'appaltatore intende contestare); qualora venissero iscritte riserve dovranno essere formulate secondo quanto previsto all'Art. 25 e confermate nel conto finale. L'appaltatore può avanzare riserve per la prima volta sul certificato di collaudo quando queste traggono origine da asserite regolarità delle operazioni del collaudatore, ovvero dalla non correttezza delle risultanze del collaudo, ovvero da ritardo nell'emissione del certificato stesso. Le riserve dovranno essere formulate a pena di decadenza con le forme e le modalità previste.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 27. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al **20% (venti per cento)** dell'importo del contratto, da erogare, su richiesta dell'Appaltatore, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile del Procedimento. **In ogni caso la Stazione appaltante non corrisponderà alcuna anticipazione decorso il termine massimo di 30 gg dall'inizio dei lavori.**
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione della garanzia fidejussoria di cui al successivo punto 4 e della relativa fattura; se la garanzia e la fattura sono presentate in data successiva all'inizio lavori, i 15 giorni per il pagamento decorrono dalla data del ricevimento di tutta la documentazione.
Nell'ipotesi di consegna lavori anticipata, prima della sottoscrizione del contratto, il pagamento dell'anticipazione verrà effettuato solo a seguito della regolare stipula e della presentazione della garanzia e della fattura, i 15 giorni per il pagamento decorrono dal momento in cui sono presenti tutte e tre le condizioni (contratto sottoscritto, garanzia e fattura consegnate).
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata con atto di fidejussione rilasciato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione (ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016);
 - d) **la garanzia deve essere redatta in conformità allo schema tipo 1.3, Decreto 19 gennaio 2018, n. 31.**
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
6. **In caso di RTI, le fatture dovranno pervenire da tutti i componenti del raggruppamento, secondo le quote indicate nell'atto costitutivo. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovessero verificarsi modifiche alle quote di raggruppamento, il RTI si impegna ad emettere eventuali note di credito e nuove fatture relativamente all'anticipazione al fine di allineare l'importo residuo di anticipazione alle nuove quote introdotte.**

Art. 28. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, ad **euro 500.000,00**, risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. Come previsto all'art. 30 comma 5 D.Lgs 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Qualora fosse stata corrisposta l'anticipazione del prezzo prevista all'art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016, l'importo sarà recuperato progressivamente dalle rate in acconto.
2. Entro **30 (trenta) giorni** dalla maturazione dell'importo dei lavori di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Qualora sia stata erogata l'anticipazione sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.
3. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni.

4. Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 29. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro 30 (trenta) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato/collaudato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 5.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro **30 (trenta) giorni** dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il certificato regolare esecuzione potrà essere redatto solo dopo il recepimento dei risultati dell'avviso ai creditori con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. È inoltre subordinata alla presentazione del progetto di quanto eseguito così come riportato tra gli oneri dell'impresa all'art. 62 comma 8 del presente capitolato.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 30. Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore può emettere fattura solo dopo aver ricevuto dal DE (Direttore di esecuzione del contratto) il certificato di pagamento contenente la descrizione e gli importi relativi ai lavori svolti ammessi alla fatturazione e relativi ai lavori maturati.
2. Ogni fattura deve riportare:
 - a. l'elenco delle prestazioni erogate (100% dei lavori maturati);
 - b. la ritenuta a garanzia di cui all'art. 30, c. 5, ultimo periodo, D.lgs. 50/16 (-0,5% lavori maturati);
 - c. il totale imponibile della fattura (99,5% lavori maturati),

Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate, con l'ultima fattura relativa alla rata di saldo.

3. Alle fatture si applica lo split payment (scissione dei pagamenti) art.17-ter DRP N.633/72.
4. Il pagamento sarà effettuato secondo quanto indicato ai precedenti Art. 28, Art. 29, sul conto corrente indicato in contratto che l'AP dichiarerà come "dedicato agli appalti pubblici" ai sensi della Legge 136/2010 ss.mm.
5. Ogni pagamento sarà soggetto alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva ed alle procedure di cui all'art. 30, D.lgs. 50/2016 in tema di "intervento sostitutivo".
6. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico attraverso lo SDI (sistema di intercambio gestito dall'Agenzia delle entrate): il codice destinatario di Acque del Chiampo è **SN4CSRI**.
7. Ai fini del pagamento di corrispettivi la Stazione Appaltante procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Art. 31. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti e ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento,

da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC trova applicazione l'art. 30 comma 5 del Codice dei contratti.

Art. 32. Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 231/2002 modificato col D.lgs. 192/2012.

Art. 33. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. La revisione prezzi è disciplinata secondo quanto previsto all'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto "Sostegni Ter").
2. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dall'articolo succitato è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 del Codice Civile.

Art. 34. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi, se non esplicitamente approvato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Alla cessione del credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Società Acque del Chiampo spa. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la Società Acque del Chiampo spa cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 36. Garanzia per la partecipazione alla procedura – garanzia provvisoria

La Stazione Appaltante dispone ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 che la garanzia per la partecipazione alla procedura, prodotta in formato digitale dal soggetto emittente in ossequio alla normativa di cui al D.lgs. 82/2005, nella misura stabilita nel bando/avviso di gara o Lettera d'Invito all'appalto ovvero 2% dell'importo complessivo a base d'appalto, di durata pari a sei mesi, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa. L'importo può essere ridotto qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 93, comma 7 purché la concorrente fornisca a corredo della cauzione adeguata documentazione delle certificazioni possedute. La cauzione è presentata a garanzia della serietà dell'offerta e verrà automaticamente incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. La cauzione di cui sopra è integrata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, D.lgs. 50/2016 ss.mm. qualora l'offerente risultasse affidatario. (in caso di operatori riuniti non ancora costituiti la polizza va emessa a nome di tutti i componenti del raggruppamento)

Art. 37. Garanzia definitiva

1. La Stazione Appaltante dispone che ai sensi e per gli effetti cui all'art. 103 del Codice dei contratti, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
4. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia È prestata.

Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso;

partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.980.000,00;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 495.000,00;

La Stazione Appaltante visto il contesto in cui saranno eseguiti i lavori intende assicurare un importo superiore a quanto stabilito all'art. 103 comma 7 d.lgs. 50/2016.

- b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore **ad euro 5.000.000,00.**

La Stazione Appaltante visto il contesto in cui saranno eseguiti i lavori intende assicurare un importo superiore a quanto stabilito all'art. 103 comma 7 d.lgs. 50/2016.

4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa È sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale; la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto si intende qui riportata e vincolante fra le parti la disciplina prevista dall'art. 103 D.lgs. 50/2016.

Art. 39. Garanzia delle opere

L'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera nei termini previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalle garanzie assunte dalle ditte costruttrici o fornitrici dei manufatti, apparecchiature, attrezzature e materiali vari impiegati nell'opera. L'Appaltatore, durante il periodo di garanzia, è obbligato ad effettuare a sua cura e spese e nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria riparazione o sostituzione delle opere, apparecchiature, attrezzature, manufatti e materiali vari e ogni altra riparazione o sostituzione rientranti nella garanzia stessa.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere da parte di terzi o attribuibili all'azione di terzi.

La Stazione appaltante, in tutti i casi in cui l'Appaltatore ometta prestazioni derivanti dall'obbligo di garanzia, avrà diritto di disporre della cauzione e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 40. Variazione dei lavori

1. Trova applicazione l'art. 106 del Codice dei contratti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP.

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1. una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016;
 2. all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
 3. nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 che cita “ *Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:*
- a) *la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;*
 - b) *la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;*
 - c) *la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;*
 - d) *se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) art. 106 D.Lgs. 50/2016.”*

La stazione appaltante dispone che in tale casistica sono ricompresi gli interventi entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, purché rientrante nel quadro economico complessivo di progetto, previa autorizzazione del RP. La stazione appaltante prevede nella succitata casistica di risolvere gli aspetti di dettaglio o variazioni quantitative.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 41. Varianti per errori od omissioni progettuali

Trova applicazione l'art. 106 comma 2 del Codice dei contratti.

Art. 42. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice dei contratti;
 - b) raggugiandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
3. **Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.**
4. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. **Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.**
6. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, e della Procedura interna di Acque del Chiampo Spa PRS09, l'appaltatore, fatta salva la semplificazione per casi previsti dalla succitata procedura e comunicati dalla Stazione Appaltante, deve trasmettere alla Stazione appaltante ed al CSE, prima della consegna dei lavori e comunque entro 30 gg dall'aggiudicazione definitiva, salvo consegna in via d'urgenza:
 1. *dichiarazione sostitutiva di iscrizione C.C.I.A.A.;*
 2. *dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;*
 3. *dichiarazione di aver formato il proprio personale sulle particolari condizioni operative e rischi;*
 4. *dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;*
 5. *dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;*
 6. *dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs. 81/2008 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare..." e di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;*
 7. *DVR – documento di valutazione dei rischi art. 17 D.Lgs 81/2008;*
 8. *Dichiarazione per la qualificazione DPR 177/2011 nel settore degli ambienti confinati;*
 9. *Attestati (copia) di formazione ed addestramento "ambienti confinati" DPR 177/11;*
 10. *Attestazione di conformità delle attrezzature utilizzate per locali confinati (non si può produrre autocertificazione in sostituzione delle dichiarazioni di conformità CE);*
 11. *attestati di conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie (non si accettano le autodichiarazioni del proprietario delle macchine/attrezzature);*
 12. *elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;*
 13. *attestati, in copia, di formazione dei lavoratori e delle figure nominate (antincendio, primo soccorso...);*
 14. *attestati idoneità sanitaria dei lavoratori;*
 15. *tesserini di vaccinazione antitetanica;*
 16. *elenco dipendenti autorizzati, e relativi attestati di formazione, in copia, a condurre attrezzature particolari secondo accordo Stato/Regioni (piattaforme aeree, gru a torre, gru per autocarro, carrelli elevatori, trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, pompa calcestruzzo);*
 17. *nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 "obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria";*
 18. *POS – piano operativo di sicurezza secondo i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs 81/2008.*
2. Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere assolti da tutti gli operatori economici, comunque denominato di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del Codice dei contratti.
3. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 44. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) *ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;*
 - b) *a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;*
 - c) *a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;*
 - d) *ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.*
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 45. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

Art. 46. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 47. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Art. 48. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa)

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49. Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti e s.m.i., e all'autorizzazione della Stazione Appaltante. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di **importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.**
2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), **il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.**
3. Fermo restando i presupposti di cui all'art. 105 comma 4 d.lgs. 50/2016 s.m.i., per le prestazioni affidate in subappalto, è fatto obbligo garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. L'appaltatore principale dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. È fatto obbligo all'appaltatore acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'autorizzazione precedentemente rilasciata.
4. **La Stazione Appaltante in ragione delle caratteristiche dell'appalto non prevede lavorazioni da eseguire in via esclusiva a cura dell'aggiudicatario. Restano fermi i limiti di cui al comma 2 del presente articolo.**
5. **Qualora il subappalto contenga prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190,** le stesse dovranno essere eseguite da subappaltatori iscritti nell'elenco fornitori come prestatori di servizi ed esecutori di lavori (White List) di cui all'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 o nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tal proposito sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri;
 - servizi funerari e cimiteriali;
 - ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
6. Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 177 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", eventuali sub appalti che comprendano lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti devono essere certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 50. Sub-affidamento

È fatto obbligo all'appaltatore comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per **tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.**

È altresì obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'appaltatore si obbliga a trasmettere le comunicazioni di cui sopra, **con un anticipo di almeno 15 giorni** al fine di verificare anche con l'ausilio dei professionisti incaricati l'idoneità dell'eventuale documentazione **ai fini dell'accesso al cantiere.**

Art. 51. Avvalimento

L'avvalimento non è consentito per requisiti personali, in particolare personale formato ed addestrato all'accesso entro locali confinati e/o sospetti di inquinamento.

Art. 52. Distacco del personale

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 177 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", eventuali contratti di distacco che comprendano lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti devono essere certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 53. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 s.m.i.

Art. 54. Pagamento dei subappaltatori

1. In applicazione all'art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, nei seguenti casi previsti dal citato articolo.
2. **Nel caso in cui non sia corrisposto il pagamento diretto dei subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore fare pervenire contestualmente alla presentazione dello Stato di avanzamento e comunque prima dell'effettiva liquidazione dello Stato Avanzamento le eventuali fatture liquidate ai subappaltatori.**
3. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo maturato dal subappaltatore sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) alla presentazione della documentazione contabile della Direzione Lavori nella quale sono specificate le lavorazioni e gli oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore, secondo l'elenco prezzi depositato con il contratto di subappalto;
 - e) all'acquisizione del regolare documento unico di regolarità contributiva.
4. Si precisa che in ogni caso l'appaltatore è il solo referente per la Stazione Appaltante ed in caso di pagamento diretto al subappaltatore non si crea alcun rapporto obbligatorio di debito-credito tra la Stazione Appaltante e subappaltatore, configurandosi il pagamento diretto come una delegazione di pagamento.
5. **Nel caso di richiesta di anticipazione del corrispettivo del contratto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 smi da parte dell'appaltatore, qualora operi il pagamento diretto al subappaltatore, resta inteso che è comunque necessario sia garantito alla Stazione Appaltante, ad ogni SAL, il recupero dell'intera quota dell'anticipazione erogata. Pertanto, nel contratto di subappalto presentato ai fini della relativa autorizzazione, deve essere espressamente prevista una clausola che consenta tale integrale recupero, anche nel caso in cui la quota da corrispondere al subappaltatore sia superiore all'importo del certificato di pagamento al netto della ritenuta sull'infortunio e della quota di recupero dell'anticipazione, eventualmente mediante liquidazione al subappaltatore della sola quota del certificato di pagamento e obbligo di liquidazione della rimanente quota da parte dell'appaltatore. In mancanza, resta ferma la garanzia prestata dall'appaltatore per il recupero dell'anticipazione.**

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 55. Accordo bonario, collegio consultivo tecnico, arbitro

Collegio consultivo tecnico

Vedasi art. 6, della legge n. 120 del 2020 smi.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

Art. 56. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 57. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 58. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano altresì applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le eventuali disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze imprevedibili e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 ;
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
2. La stazione appaltante risolverà il contratto qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
6. La Stazione Appaltante, ha la facoltà di risolvere in qualunque momento il contratto, in tutto o in parte, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di giorni cinque, qualora l'appaltatore incorresse, per cinque volte, nelle penali di cui al precedente Art. 17, comma 3 (penali per inadempienza sulla sicurezza) prescindere dall'importo delle singole penali applicate. In tal caso sarà pagato all'appaltatore solamente il prezzo contrattuale per i lavori regolarmente eseguiti sino al giorno della risoluzione, deducendo le penali, le multe e le spese sostenute dalla Società per sopperire in altro modo ai restanti lavori.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 59. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante.

Art. 60. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 D.lgs. 50/2016 ss.mm. il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 D.Lgs. 50/2016, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.
2. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
3. **Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori**, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Per i termini di inizio, di conclusione, e modalità delle operazioni di collaudo la stazione appaltante dispone l'applicazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e degli articoli vigenti da 215 a 238 del DPR 207/2010.
4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
5. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo o il direttore lavori ove certificato regolare esecuzione prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo ovvero il certificato regolare esecuzione non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo o il direttore lavori ove certificato regolare esecuzione disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo-certificato regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 61. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo/certificato regolare esecuzione, con apposito verbale.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa)

3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'art. 59.
6. Prima dell'ultimazione dei lavori, ove l'appalto preveda la fornitura di nuovi macchinari o attrezzature, l'Appaltatore consegnerà tutte le documentazioni originali fornite dalle case costruttrici dei macchinari ed attrezzature di impianti facenti parte delle opere appaltate, nonché i certificati di conformità degli impianti elettrici e omologazione CE, i relativi elenchi delle specifiche ed i manuali operativi al fine di mettere in grado l'Amministrazione Appaltante di gestire correttamente il funzionamento degli impianti ed attrezzature fornite e di poter attuare il programma di manutenzione degli stessi.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 62. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) le spese di registrazione del contratto ed ogni altro onere derivante dal contratto stesso;
 - b) gli oneri per rallentamenti conseguenti a ritrovamenti archeologici nelle aree di lavoro. Si precisa che, eventuali sospensioni derivanti da ritrovamenti archeologici, non daranno titolo all'Appaltatore al riconoscimento di maggiori oneri, compensi per fermo cantiere, o all'iscrizione di riserve negli atti contabili;
 - c) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - d) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - f) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;**
 - g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - j) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;**
 - l) le spese per gli allacciamenti provvisori, compresi i relativi contributi e diritti, ai servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi;
 - m) i lavaggi e l'esecuzione delle prove di tenuta idraulica e collaudi delle tubazioni (parziali per tratta e finali dell'intera linea) per quanto previsti in appalto, compreso allacciamento per la fornitura e la fornitura dell'acqua necessaria. Sono compresi a carico dell'Appaltatore:**
 - le spese per i sopralluoghi, per i prelievi di campioni d'acqua e per le analisi di laboratorio;
 - l'assistenza tecnico operativa per le operazioni in campagna, le attività di lavaggio, di spurgo, di apertura e chiusura apparecchiature (sfiati e valvole), ecc...
- Qualora l'ottenimento del certificato di potabilità fosse differito nel tempo, anche oltre la data di rilascio del collaudo tecnico amministrativo, l'Appaltatore dovrà rilasciare idonee garanzie alla Stazione Appaltante (fidejussioni, depositi cauzionali o polizze) all'atto di sottoscrizione del collaudo stesso. L'importo della garanzia verrà concordata con l'Appaltatore.**
- n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla

realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

- o) la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti a tale scopo, comprese quelle di recinzione, protezione, segnaletica, compresa quella orizzontale gialla di cantiere;
- p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- q) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- r) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- t) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- v) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;**
- w) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- x) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e s.m.i., al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- y) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- z) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- aa) il completo sgombero del cantiere entro 30 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- bb) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto e l'eventuale occupazione temporanea suolo pubblico;
- cc) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- dd) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- ee) Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- ff) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee dei suoli pubblici e relative ordinanze, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto, rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni;
- gg) l'informazione, con un anticipo di non meno di 48 ore rispetto all'inizio dei lavori, alla cittadinanza interessata dai vari interventi mediante la predisposizione e l'affissione di specifici cartelli;
- hh) gli indennizzi a privati od Enti per occupazioni e dissesti fuori dall'area interessata dai lavori, asservita dalla Stazione Appaltante e concessa in occupazione temporanea dai Proprietari, e quindi per danni diretti o indiretti.
- ii) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori;

- jj) il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, venissero arrecati a proprietà pubbliche, private o a persone, sollevando da qualsiasi responsabilità la stazione appaltante e la Direzione dei lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostogli dalla DL.
3. **L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico.** L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
4. Qualora le lavorazioni interessino impianti elettrici-elettromeccanici della Stazione Appaltante all'appaltatore viene delegato il ruolo di Responsabile dell'Impianto ai sensi della norma CEI 11-27:2014. A tale scopo l'impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà indicare il nominativo della persona designata ad assumere il ruolo di Responsabile dell'Impianto, che dovrà essere in possesso di attestato PES ed è la persona responsabile della sicurezza durante le attività che richiedano un intervento su un impianto elettrico.
5. **L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.**
6. L'appaltatore dovrà fornire ed installare, nei luoghi indicati dal Direttore dei lavori, un cartello di cantiere conforme per dimensioni, loghi, immagini e diciture, allo schema che sarà fornito dalla Stazione appaltante.
7. **L'appaltatore prima di ogni emissione di stato d'avanzamento fornirà una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di aver provveduto alla liquidazione di tutte le retribuzioni ai propri dipendenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Deve altresì fornire copia della stessa dichiarazione del subappaltatore.**
8. **L'appaltatore a lavori ultimati, pena mancato pagamento della rata di saldo, dovrà consegnare la restituzione del rilievo, a firma di tecnico abilitato, dei tracciati delle condotte e di tutte le infrastrutture di progetto, dovrà essere appoggiato al sistema di coordinate in uso presso la Stazione Appaltante, in formato dwg o dxf e a n. 2 copie cartacee, nonché copie delle foto di cantiere.**
- Resta inoltre in capo all'appaltatore fornire alla Stazione Appaltante:**
- un rilievo di dettaglio di quanto realizzato, corredato da documentazione fotografica;
 - eventuali profili e particolari dei pozzetti.

Art. 63. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

L'Appaltatore è, a tutti gli effetti, unico produttore dei rifiuti e delle Terre e Rocce da Scavo originati dall'attività di cantiere, che dovranno essere gestiti in conformità alla normativa vigente. È facoltà della Stazione appaltante effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli del corretto assolvimento degli obblighi di Legge.

Art. 64. Custodia del cantiere

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 65. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette

comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi, e per la richiesta di risoluzione.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP, ove applicabile.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 66. Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Art. 67. Doveri comportamentali

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare e conoscere: il Codice di comportamento adottato da Acque del Chiampo S.p.A., con particolare riguardo al Capitolo 9 "Rapporti con i fornitori", pubblicato all'URL http://www.acquedelchiampospa.it/societa_decreto_legislativo231.html.

Il Codice di Comportamento, integrando la Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza adottata da Acque del Chiampo SPA, conferma gli impegni assunti dalla nostra azienda e richiesti ai nostri fornitori al rispetto delle leggi, alla tutela della sicurezza e dell'ambiente, alla trasparenza ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore è quindi obbligato:

- al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel codice di comportamento;
- al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera per conto della Società;
- a segnalare in forma scritta alla Stazione appaltante ogni violazione del codice di comportamento oltre agli eventuali procedimenti o provvedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al D.lgs. 231/01 ss.mm. che dovessero essere comminati ai propri amministratori o direttori tecnici.

In caso di accertata violazione delle clausole etiche contenute nel codice di comportamento o nel caso in cui vengano adottati provvedimenti cautelari a carico amministratori o direttori tecnici dell'impresa appaltatrice per i reati di cui al D.lgs. 231/01 ss.mm. o vengano comminate condanne o sanzioni amministrative per gli stessi reati ai predetti soggetti, il contratto sarà risolto in danno dell'Appaltatore con tempestiva comunicazione alla funzione di Acque del Chiampo S.p.A. preposta ai pagamenti ed all'Organo di vigilanza.

Art. 68. Stipula, effetti e spese contrattuali

1. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresa l'imposta di bollo ed altri tributi, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Stazione Appaltante.
2. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in forma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm..
3. Il contratto produce i suoi effetti a decorrere dal momento di ricezione via PEC da parte dell'appaltatore del documento firmato digitalmente da entrambe le parti.

CAPO 13. APPENDICE ELEMENTI EVENTUALMENTE OFFERTI IN SEDE DI OEV

Di seguito si riportano la descrizione delle attività/prestazioni che potranno essere offerte in sede di gara e che qualora offerte l'Appaltatore si impegna ad eseguire. In caso di mancata esecuzione si applicheranno le penali di cui all'art. 17.

Art. 69. Assistenza post collaudo

La prestazione consiste nell'esecuzione a cura e spese dell'Appaltatore della conservazione e della manutenzione ordinaria delle opere realizzate a partire dalla data del collaudo tecnico amministrativo, mediante l'esecuzione delle operazioni previste, dei relativi controlli, con la compilazione di verbale di sopralluogo. Le attività previste sono di seguito elencate.

- Con cadenza bimestrale:
 - controllo livello acqua presente nelle camerette/serbatoio di alloggiamento delle apparecchiature e svuotamento;
 - apertura e chiusura degli organi di manovra compresi gli scarichi;
 - controllo visivo dell'integrità esterna/interna dei manufatti;
- Per tutti gli impianti, attrezzature, strumentazioni e macchine in genere, le operazioni di manutenzione ordinaria prescritte dalle case costruttrici (libretto uso e manutenzione);
- Almeno n. 6 interventi/anno di pulizia delle aree esterne al fabbricato, compresa la copertura dello stesso, ed il relativo sfalcio dell'erba.

Art. 70. Estensione di garanzia delle opere

In analogia a quanto previsto per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 l'impresa fornirà, per la liquidazione della rata di saldo, anziché la polizza biennale prevista per legge, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata.

Art. 71. Rivestimento a spessore di finitura per le facciate esterne autopulente nanotecnologico

L'Appaltatore, qualora offerto, eseguirà l'applicazione a spessore di un rivestimento di finitura autopulente con struttura nanotecnologica.

Il prodotto proposto dovrà almeno possedere le seguenti caratteristiche:

- permeabilità al vapore acqueo, classe V2 secondo EN 1062;
- idrorepellenza, classe W3 secondo EN 1062;
- contenuto solidi in volume pari a 63%;
- peso specifico 1,60 kg/l ca;
- elasticità classe A1 secondo EN 1062;
- resistenza alla proliferazione di muffe e alghe;
- resistenza agli agenti atmosferici;
- potere di adesione al supporto;
- potere mascherante per supporti irregolari;
- idoneo alla valutazione ETA 18/1013 Sigmisol EPS;
- rispettoso dei parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente);
- codifica prodotto EN 1062: G3 – E5 – S3 – V2 – W3 – A1 – C0;
- brillantezza opaco;
- punto di infiammabilità DIN 53213.

Art. 72. Utilizzo della tecnica "time lapse"

Il servizio di "time lapse" consiste nell'installazione n. 3 fotocamere posizionate:

- nr. 1 al lato est del perimetro pozzo Canove 4;

- nr. 1 al lato ovest del perimetro pozzo Canove 4;
- nr. 1 al lato est del perimetro pozzo Canove 1.

Le fotocamere dovranno essere installate e alimentate da energia elettrica a cura e spese dell'appaltatore ed eseguiranno un fotogramma con un intervallo massimo di 4 minuti.

Dovrà inoltre essere a cura e spese dell'appaltatore la post produzione dei time lapse realizzando il video che riduce il problema del flickering (riduzione della differenza di luce dovuta al passare delle ore, che si ripete quotidianamente e quindi dalla stagionalità).

Durante il montaggio del video dovrà essere previsto l'utilizzo della tecnica del "motion graphic" con l'inserimento di informazioni per enfatizzare le fasi, i materiali, le attrezzature impiegate, il tempo trascorso ed il numero di lavoratori coinvolti, il costo di ogni singola fase, le altezze e gli ingombri.

L'appaltatore dovrà inserire mensilmente (entro il 10 del mese successivo) nell'ambiente di condivisione ACDat, messo a disposizione dalla Direzione Lavori, i fotogrammi relativi al mese precedente.

Il servizio deve essere garantito per l'intero periodo compreso dalla data di consegna lavori sino al collaudo tecnico-amministrativo. L'interruzione massima consentita dei fotogrammi è pari al 10% del periodo succitato.

All. 1 al CSA - Parte Amministrativa

DETTAGLIO CATEGORIE

GRUPPI E SOTTOGRUPPI LAVORAZIONI A MISURA			
CATEGORIA LAVORI _____ OG1			
n.	Descrizione Lavorazioni	Importo	% su importo complessivo
1	Movimenti di materie	€ 402.712,86	5,863%
2	Opere in c.a.	€ 2.205.385,43	32,107%
3	Opere edili di completamento ed affini	€ 1.355.482,80	19,734%
4	Lavori vari e finiture	€ 21.095,97	0,307%
Totale parziale lavorazioni senza oneri della sicurezza		€ 3.984.677,06	58,011%
Quota oneri della sicurezza		€ 102.060,46	1,486%
Totale parziale lavorazioni con oneri		€ 4.086.737,52	59,497%
CATEGORIA LAVORI _____ OG6			
n.	Descrizione Lavorazioni	Importo	% su importo complessivo
1	Tubazioni e manufatti	€ 573.052,60	8,343%
Totale parziale lavorazioni senza oneri della sicurezza		€ 573.052,60	8,343%
Quota oneri della sicurezza		€ 14.677,73	0,214%
Totale parziale lavorazioni con oneri		€ 587.730,33	8,556%
CATEGORIA LAVORI _____ OG3			
n.	Descrizione Lavorazioni	Importo	% su importo complessivo
1	Sistemazione esterna	€ 265.180,52	3,861%
Totale parziale lavorazioni senza oneri della sicurezza		€ 265.180,52	3,861%
Quota oneri della sicurezza		€ 6.792,13	0,099%
Totale parziale lavorazioni con oneri		€ 271.972,65	3,960%
CATEGORIA LAVORI _____ OS21			
n.	Descrizione Lavorazioni	Importo	% su importo complessivo
1	Opere provvisionali	€ 280.834,40	4,089%
Totale parziale lavorazioni senza oneri della sicurezza		€ 280.834,40	4,089%
Quota oneri della sicurezza		€ 7.193,08	0,105%
Totale parziale lavorazioni con oneri		€ 288.027,48	4,193%
CATEGORIA LAVORI _____ OG11			
n.	Descrizione Lavorazioni	Importo	% su importo complessivo
1	Opere meccaniche	€ 709.290,00	10,326%
2	Cavi elettrici	€ 284.857,83	4,147%
3	canali portacavi	€ 26.232,96	0,382%
4	condotti, scatole, ecc.	€ 16.509,17	0,240%
5	impianti esterni	€ 22.687,70	0,330%
6	impianti generici	€ 39.358,31	0,573%
7	cabina MT-BT	€ 146.525,14	2,133%
8	imp. Elettrico pompe	€ 95.180,43	1,386%
9	imp. Elettrico piano terra	€ 3.922,79	0,057%
10	imp. Telecamere	€ 10.327,11	0,150%
11	imp. Antintrusione	€ 8.757,82	0,128%

12	imp. Fotovoltaico	€	47.375,25	0,690%
13	Imp. Di terra	€	5.341,25	0,078%
14	Quadri con inventere	€	177.169,74	2,579%
Totale parziale lavorazioni senza oneri della sicurezza		€	1.593.535,50	23,200%
Quota oneri della sicurezza		€	40.815,60	0,594%
Totale parziale lavorazioni con oneri		€	1.634.351,10	23,794%
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€	6.868.819,08	100,000%
GRUPPI E SOTTOGRUPPI LAVORAZIONI A CORPO				
CATEGORIA LAVORI _____ OG1				
n.	Descrizione Lavorazioni	Importo	% su importo complessivo	
1	imp. Sanitario locali tecnici	€	2.638,00	0,251%
2	piezometro	€	4.200,00	0,400%
Totale parziale lavorazioni senza oneri della sicurezza		€	6.838,00	0,651%
Quota oneri della sicurezza		€	175,14	0,017%
Totale parziale lavorazioni con oneri		€	7.013,14	0,667%
CATEGORIA LAVORI _____ OG3				
n.	Descrizione Lavorazioni	Importo	% su importo complessivo	
1	Cancelli motorizzati	€	9.800,00	0,932%
2	cancello manuale	€	2.490,00	0,237%
Totale parziale lavorazioni senza oneri della sicurezza		€	12.290,00	1,169%
Quota oneri della sicurezza		€	314,79	0,030%
Totale parziale lavorazioni con oneri		€	12.604,79	1,199%
CATEGORIA LAVORI _____ OG 11				
n.	Descrizione Lavorazioni	Importo	% su importo complessivo	
1	sollevamento controlavaggi	€	19.000,00	1,807%
2	sollevamento w.c.	€	2.900,00	0,276%
3	impianto clorazione	€	18.600,00	1,769%
4	zavorre per fotovoltaico	€	5.600,00	0,533%
5	progetto per connessione fotovoltaico	€	5.000,00	0,476%
Totale parziale lavorazioni senza oneri della sicurezza		€	51.100,00	4,861%
Quota oneri della sicurezza		€	1.308,84	0,125%
Totale parziale lavorazioni con oneri		€	52.408,84	4,986%
CATEGORIA LAVORI _____ OS 21				
n.	Descrizione Lavorazioni	Importo	% su importo complessivo	
1	Cantiere per palancole	€	4.701,17	0,447%
Totale parziale lavorazioni senza oneri della sicurezza		€	4.701,17	0,447%
Quota oneri della sicurezza		€	120,41	0,011%
Totale parziale lavorazioni con oneri		€	4.821,58	0,459%
CATEGORIA LAVORI _____ OS 22				
n.	Descrizione Lavorazioni	Importo	% su importo complessivo	
1	fitri a carboni	€	720.000,00	68,494%
2	capannoni filtri	€	230.000,00	21,880%
Totale parziale lavorazioni senza oneri della sicurezza		€	950.000,00	90,375%

Quota oneri della sicurezza	€	24.332,57	2,315%
Totale parziale lavorazioni con oneri	€	974.332,57	92,689%
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A CORPO	€	1.051.180,92	100,000%